Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Venerdì, 12 novembre — Numero 265.

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge 11 luglio 1909, n. 443, portante modificazioni al regime fiscale degli spiriti, che autorizza il Nostro Governo a coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle delle leggi precedenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gaeta, addì 16 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO delle leggi sugli spiriti.

Art. 1.

Misura della tassa.

(Art. 1 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 6 legge 23 marzo 1903, n. 152; art. 8 legge 29 giugno 1905, n. 303; legge 15 luglio 1906, n. 353; art. 2 legge 11 luglio 1909, n. 443).

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 200 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla soprattassa nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a soprattassa	Ammontare della soprattassa Lire e cent.	Unità di misura sulla quale è commisurata la soprattassa
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre, contenenti spirito	1.13	Per ogni chilogramma senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
65	Profumerie alcooliche .	1.60	Id.
73	Vernici a spirito	1.3333	Per ogni chilogramma di peso netto legale.

I generi medicinali, i medicamenti composti ed i prodotti chimici, non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprattassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato, o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti.

Per la concentrazione, con qualunque metodo, di vini o liquidi alcoolici, per elevarne il grado di forza all'infuori dell'aggiunta di alcool ottenuto con la distillazione, è dovuta la tassa di fabbricazione sulla maggior ricchezza alcoolica, oltre i 15 gradi, del prodotto ottenuto.

Art. 2.

Esenzioni — Adulterazione dei residui.

(Art. 2 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 12 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 2 legge 11 luglio 1909, n. 413).

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

È esente da tassa la concentrazione dei vini o liquidi alcoolici, qualora il prodotto ottenuto sia destinato all'esportazione.

La rettificazione o la trasformazione degli spiriti, pei quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della distillazione e della rettificazione derivati da qualsiasi materia non potranno, anche in Sardegna, essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati, nella misura stabilita dal regolamento, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

I detti residui, in tal guisa adulterati, sono ammessi nella indicata misura a fruire del trattamento di tassa, indicato negli articoli dal 18 al 20, e potranno essere introdotti dalla Sardegna in altre parti del Regno in esenzione di tassa.

Art. 3.

Classificazione delle fabbriche.

(Art. 3 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e legge 16 aprile 1903, n. 139).

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna, e l'uva secca; la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di seconda categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto, si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi, di cui sono provvedute.

La produttività giornaliera sarà determinata, avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alla materia da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 4.

Abbuoni per le perdite della fabbricazione.

(Art. 4 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 1 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 1 e 2 legge 11 luglio 1909, n. 413).

Per le fabbriche munite di misuratore meccanico l'abbuono da concedersi sulla tassa gravante lo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passività, comprese anche le perdite dipendenti da temporaneo imperfetto funzionamento del misuratore, viene stabilito nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

del 15 per cento per le fabbriche di seconda categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

del 35 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello, escluso il liquido ottenuto dalla lavatura delle vinacce.

Per le fabbriche parimente fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Società cooperative di proprietari, e coltivatori di fondi, legalmente costituite, l'abbuono è elevato al 30 o al 45 per cento secondo che distillino, rispettivamente, vinacce od altri cascami della vinificazione, ovvero vino, sempreché tali materie provengano da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purchè ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Per la concentrazione dei vini e liquidi alcoolici è concesso l'abbuono stabilito per la distillazione del vino.

Per le fabbriche di seconda categoria, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'abbuono è stabilito nella misura del quindici per cento, e del diciotto per cento per quelle esercitate dalle Società cooperative.

Art. 5.

Vigilanza.

(Art. 5 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione, purchè siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto o libero agli agenti della finanza, sì di giorno come di notte, e l'esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

Liquidazione e pagamento della tassa.

(Art. 6 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 6 legge 30 giugno 1908, n. 311).

La liquidazione della tassa di fabbricazione è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, è data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione

della quantità da estrarre, la cauzione sarà limitata al decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotto nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese, giusta il comma primo.

Nei riguardi della contabilità, l'accertamento della tassa sarà fatto, per lo spirito assoggettato al regime dei magazzini assimilati ai doganali, in ragione della quantità estratta dai magazzini stessi con pagamento di tassa, e negli altri casi, invece, in ragione della quantità di alcool prodotto, al netto delle detrazioni per abbuoni e sgravi di ogni specie, che si operano senza restituzione effettiva di tassa.

Art. 7.

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione.

(Art. 7 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 2 legge 29 giugno 1905, n. 308).

Gli spiriti soggetti alla tassa possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci da una dogana ad un'altra, far passaggio:

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, nonchè ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;

b) dagli opifici di rettificazione ad altri opifici di rettificazione, alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.

È ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui al successivo art. 9, ad altro magazzino nelle identiche condizioni.

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, nonchè i cognacs, dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.

Art. 8.

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta.

(Art. 8 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 3, ultimo comma, legge 30 giugno 1905, n. 308).

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti.

Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa.

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio: uno per gli spiriti greggi, l'altro per gli spiriti rettificati.

Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa, a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purchè si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa.

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini.

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'art. 51 della legge stessa.

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini. Se questi sono istituiti in località, ove esistono uffici gabellari, la cauzione potrà essere limitata ad un decimo della tassa.

È pure dovuta una cauzione per l'esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata.

Art. 9.

Magazzini per la preparazione del cognac.

(Art. 3 legge 11 luglio 1909, n. 443).

A coloro che destinano alla preparazione del cognac spirito di buon gusto ricavato dal vino, immettendolo subito in deposito con una ricchezza alcoolica non superiore a 65 gradi e in recipienti di legno, nelle condizioni da stabilirsi dal regolamento, è concesso di custodirlo in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali senza l'obbligo della cauzione.

L'abbuono per cali di affinazione o giacenza da concedersi alla estrazione del cognac, dopo quattro anni di deposito nelle suddette condizioni, è stabilito nella misura complessiva di quattro ventesimi della tassa della quale lo spirito è gravato. Per gli anni ulteriori fino a tutto il dodicesimo, l'abbuono è stabilito nella misura annuale di un ventesimo della tassa medesima.

Per le frazioni di anno al di là dei quattro anni, l'abbuono si liquida in ragione dei mesi compiuti.

Art. 10.

Industria agevolata.

(Art. 10 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di L. 90 per ogni ettolitro di alcool anidro.

Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla soprattassa di confine, secondochè si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero.

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la soprattassa di fabbricazione non abbuonata.

Art. 11.

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa.

(Art. 11 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore.

Le così dette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa.

Art. 12.

Circolazione e deposito degli spiriti.

(Art. 12 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti in quantità maggiore di venti litri è soggetto a denunzia ed a vigilanza degli agenti di finanza, nonchè alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Le bevande alcooliche sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito.

I caratteri delle bevande alcooliche saranno determinati con decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite con le norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale.

Art. 13.

Restituzione od abbuono di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano.

(Art. 13 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 3 luglio 1904, n. 329; art. 4 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

È concessa la restituzione nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione o della sovrattassa per ogni ettolitro di spirito anidro impiegato nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria.

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala o del Porto è ritenuta di 13 gradi.

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di gradi 11.

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini è stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18.

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione è concessa nella misura del 90 per cento della intera tassa di fabbricazione per ogni ettolitro di spirito anidro.

Il cognac di vino, preparato fuori dei depositi indicati all'art. 9 ed esportato all'estero, godrà la restituzione del 90 per cento della intera tassa.

Ai fabbricanti di vini tipici (Marsala, Porto, Vermouth) e di liquori, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti e di zuccheri gravati dalla tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, o di preparare i vini tipici ed i liquori sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa dovuta su tutta la quantità di zucchero e del 90 per cento dell'intiera tassa per ogni ettolitro di spirito effettivamente adoperati nella preparazione.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, potranno essere ammessi altri prodotti a fruire, quando si esportano, della restituzione del 90 per cento dell'intera tassa di fabbricazione o della sopratassa sugli spiriti impiegati nella loro fabbricazione. La misura della restituzione e le norme da osservare saranno stabilite con lo stesso R. decreto.

Art. 14.

Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura.

(Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 per cento dell'intiera tassa di fabbricazione di cui all'art. 1 mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono.

Simile abbuono od accreditamento è concesso per gli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura nonchè pel cognac estratto dai depositi di cui all'art. 9 della presente legge anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza ed esportato all'estero, fino al limite complessivo di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario, al di là dei quali l'abbuono è concesso soltanto per la tassa di cui lo spirito di vino è effettivamente gravato. Per lo spirito di vino o di vinaccia prodotto all'interno ed esportato all'estero in natura l'abbuono o l'accreditamento è concesso per tutta l'intiera tassa di fabbricazione fino al limite di 50,000 ettanidri per ciascun anno finanziario.

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini od ai mosti esportati all'estero, sarà abbuonata la soprattassa di confine.

Art. 15.

Abbuono in caso di sinistri.

(Art. 5 legge 29 giugno 1905, n. 308, e art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Nel caso d'incendio o comunque di perdita per forza maggiore di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio dell'intera tassa sullo spirito o cognac di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 16.

Prescrizioni delle restituzioni e degli abbuoni.

(Art. 15 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 6 legge 29 giugno 1905, n. 308).

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di concia.

Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui negli articoli precedenti, non domandati nel termine di anni cinque dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti.

Art. 17.

Ingiunzione — Prescrizione dell'azione pel risarcimento degli errori di liquidazione.

(Art. 16 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 6 legge 29 giugno 1905, n. 443).

Le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti ed in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini, salvochè il termine della prescrizione è portato da due a cinque anni.

La prescrizione quinquennale di cui sopra è estesa ai rimborsi di tassa per tutti i casi di sospensione di lavoro, qualunque ne sia il motivo, anche quando il versamento di tassa sia fatto anticipatamente a titolo di deposito.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini, il quinquennio decorrerà dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Art. 18.

Esenzione dalla tassa per gli spiriti adulterati ad uso industriale.

(Art. 1 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 7 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

È esente da tassa la fabbricazione di spirito, quando sia adulterato e destinato esclusivamente a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, di forza motrice o ad altri usi industriali, che saranno specificati per decreto Reale.

Per lo spirito, di cui sia giustificata la provenienza per intiero da materie vinose, sarà concesso un calo, all'atto dell'adulterazione, in ragione del 10 per cento. Per lo spirito di cui non sia giustificata una tale provenienza il calo sarà invece soltanto del 2 per cento.

Lo spirito denaturato non può essere assoggettato al dazio consumo nè gravato di alcuna tassa locale.

Art. 19.

Composizione dei denaturanti — Vigilanza — Spese.

(Articoli 2 e 3 legge 22 marzo 1903, n. 152).

Le sostanze da impiegarsi per adulterare lo spirito e renderlo non servibile che ad usi industriali, sono provvedute dall'Amministrazione dello Stato, la quale ha facoltà di variare la specie o le proporzioni dei detti adulteranti, al fine di impedire le frodi, nei migliori modi che saranno consigliati dagli interessi della finanza e dell'industria.

Gli interessati dovranno anticipare o rifondere le sole spese di costo da determinarsi per decreti Ministeriali, in misura unica per tutto il Regno.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in presenza degli agenti di finanza.

Art. 20.

Condizioni per l'adulterazione degli spiriti.

(Art. 4 legge 22 marzo 1903, n. 152).

Le operazioni di adulterazione dovranno aver luogo presso gli opifici di rettificazione, presso le fabbriche ove esista la vigilanza permanente, o presso i magazzini dei commercianti all'ingrosso, assimilati ai depositi doganali.

Non è ammessa l'adulterazione di spirito in quantità minore di ettolitri tre per volta, qualunque sia la sua destinazione, o di forza alcoolica inferiore a 90°, se destinato a scopo d'illuminazione, di riscaldamento o di forza motrice.

Per lo spirito destinato ad altri usi industriali, che consentano un grado alcoolico inferiore, il limite sarà fissato con decreto Ministeriale secondo le diverse industrie.

Art. 21.

Controversie.

(Art. 8 legge 22 marzo 1903, n. 152).

Le controversie sulla natura dello spirito, e sull'applicazione della presente legge, saranno risolute seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, n. 5028.

Art. 22.

Spese di vigilanza a carico degli interessati.

(Art. 17 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 3, secondo comma, legge 22 marzo 1903, n. 152; articoli 3 e 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione, sugli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso, sulle fabbriche di aceto, sui magazzini per la preparazione del cognac, sugli stabilimenti per la preparazione dei vini tipici e dei liquori nel caso del penultimo comma dell'art. 13, e sulle operazioni di adulterazione dello spirito da servire ad usi industriali.

Art. 23.

Pene per la fabbricazione clandestina.

(Articolo 18 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonchè con multa ragguagliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcooliche od alcoolizzabili, esistenti nella fabbrica o nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore alle mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcooliche ed alcoolizzabili cadono in confisca.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcooliche od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati.

Art. 24.

Abusi per l'abbuono a favore delle cooperative.

(Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Nel caso di contravvenzione alle condizioni prescritte per l'abbuono alle cooperative, oltre alla perdita di tale beneficio, si renderanno applicabili le pene di cui al successivo art. 26.

Art. 25.

Violazione, falsificazione dei misuratori, congegni, bolli e sigilli. Lavorazioni fuori dei termini dichiarati.

(Art. 19 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 10 legge 29 giugno 1905, n. 308).

Contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati dall'Amministrazione, sono comminate le pene seguenti:

Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo o su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito con la detenzione da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni od istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito con la detenzione da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli, o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'Amministrazione, è punito con la detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei mesi a un anno quando il contravventore sia il fabbricante.

Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri istrumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli o sigilli apposti, è punito con pena pecuniaria estensibile fino a L. 1000.

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa frodata o che poteva essere frodata.

Art. 26.

Presenza nelle fabbriche o negli opifici di materie diverse dalle dichiarate.

(Art. 20 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

L'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione, e la presenza di materie prime alcooliche (vino, vinacce, ecc.) in quegli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme, costituiscono contrabbando,

e sono punite con multa dal doppio al decuplo della tassa frodata, nonchè di quella corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime, comprese quelle che si trovassero in corso di lavorazione.

Art. 27.

Abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta.

(Art. 21 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Gli esercenti delle fabbriche di aceto, contemplate nell'art. 10, che direttamente o indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio, nè maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta inerente alla quantità di spirito frodata o che potè essere frodata.

Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto, oltre alla pena suindicata, sarà pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dello sgravio della tassa.

Art. 28.

Abusi nell'impiego dello spirito adulterato.

(Art. 9 legge 22 marzo 1903, n. 152).

La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle prescritte, e così pure la rettificazione e trasformazione o qualunque altra operazione anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa la esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'art. 23.

La fabbrica o l'opificio o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni dal beneficio di cui all'art. 18, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico del magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa, ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre l'applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.

Art. 29.

Ritorno dall'estero di vini conciati.

(Art. 22 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Nel caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con spirito, per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono della tassa, se il rimborso o l'abbuono è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita od abbuonata e si applicherà una multa del doppio al decuplo di questa somma restituita od abbonata. Se il rimborso o l'abbuono non è ancora avvenuto, sarà rifiutato e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta restituire od abbuonare.

Art. 30.

Depositi non denunziati e trasporti irregolari.

(Art. 23 legge 30 gennaio 1896, n. 26 e art. 2 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Il deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri, non denunziato, o la circolazione di spiriti in quantità superiore di 10 litri, senza la bolletta di legittimazione o con la bolletta di legittimazione non più valida, sono puniti con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Per gli spiriti che sono trovati in circolazione in qualunque parte del Regno senza bolletta di cauzione in condizioni di purezza diverse da quelle stabilite dal regolamento sono applicate la confisca e la multa dal doppio al decuplo della intera tassa di fabbricazione corrispondente. Le stesse pene sono applicabili nel caso di liquidi alcoolici ad uso potabile, nei quali i suddetti spiriti si trovino aggiunti o comunque impiegati.

Art. 31.

Applicabilità di pene stabilite dalla legge doganale in materia diversa dal contrabbando.

(Art. 24 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Sono applicabili le pene stabilite dai seguenti articoli della legge doganale:

a) dall'art. 82, per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per la mancata presentazione del certificato di scarico;

b) dall'art. 83, per le differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione o l'abbuono della tassa di fabbricazione, oppure l'abbuono della soprattassa di confine;

c) dall'art. 84, per le differenze riscontrate nei depositi;

d) dall'art. 86, per il trasporto dei piombi, bolli, sigilli e simili da un collo all'altro, come pure per la loro falsificazione.

Art. 32.

Contravvenzioni disciplinari.

(Art. 25 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da L. 10 a L. 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 5 della legge sono punite col *maximum* della detta multa.

Art. 33.

Pene contro i correi.

(Art. 26 legge 30 gennaio 1896, n. 26)

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso.

Art. 34.

Applicabilità delle leggi penali generali — Garanzia per i diritti, le multe e le spese.

(Art. 27 legge 30 gennaio 1896, n. 23).

L'applicazione delle pene e multe, di cui nei precedenti articoli, non pregiudica, quando fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e specialmente delle pene comminate per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica.

Le merci ed i mezzi di trasporto caduti in contravvenzione, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o responsabili a termini di legge, con prevalenza ad ogni altro creditore.

Art. 35.

Multe commutative dell'arresto, o della detenzione.

(Art. 28 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibili a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 36.

Obbligo del pagamento della tassa defraudata o che potè essere defraudata.

(Art. 29 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione, il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa.

Art. 37.

Prescrizione dell'azione giudiziaria.

(Art. 30 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 9 legge 29 giugno 1905, n. 308).

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in due anni; però un atto giudiziario interrompe la prescrizione.

Art. 38.

Decisione amministrativa.

(Art. 31 legge 30 gennaio 1893, n. 26).

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però, la domanda non è ammessa se non è corredata dalla bolletta comprovante il deposito fatto della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

La decisione amministrativa spetta all'Intendenza di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

Art. 39.

Riparto delle multe.

(Art. 32 legge 30 gennaio 1896, n. 26).

La ripartizione del prodotto delle multe si fa con le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo regolamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca appartiene allo Stato.

Art. 40.

Regolamento.

(Art. 33 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 10 legge 22 marzo 1903, n. 152 e art. 6 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel quale si determinerà più specialmente:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla nanza;

b) le disposizioni da osservarsi per l'attivazione e l'esercizio delle fabbriche di spiriti, anche per quanto riguarda le distillerie cooperative, e degli opifici di rettificazione e di trasformazione e le facoltà ed i diritti della finanza per l'applicazione alle fabbriche di spiriti degli strumenti misuratori o saggiatori, ed agli apparecchi di distillazione, nonchè a quelli di rettificazione e di trasformazione di speciali congegni atti ad accertare la qualità delle materie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle operazioni compiute;

c) i criteri e le modalità per la tassazione delle fabbriche di spiriti non munite di misuratore, e la procedura per la risoluzione delle controversie sull'ammontare della tassa giornaliera;

d) le disposizioni per i depositi di spiriti in magazzini destinati alla preparazione del cognac; per la industria dell'aceto ammessa all'impiego degli spiriti a tassa ridotta; per le operazioni di concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; per gli stabilimenti enologici che fanno esportazione di vini tipici e per le fabbriche di liquori;

e) i registri che dovranno essere tenuti dai negozianti, i quali intendono ottenere bolletta di legittimazione per il trasporto di spiriti;

f) il limite minimo della quantità da estrarsi per ciascuna volta dalle distillerie non soggette alla vigilanza permanente e dai magazzini per la preparazione del cognac;

g) i modi ed i tempi per la formazione degli inventari degli spiriti;

h) le norme per l'accertamento e la liquidazione della tassa, e la procedura per la riscossione, nonchè i modi per la determinazione e la prestazione delle cauzioni dovute;

i) modi per la liquidazione della tassa, da servire di base per la determinazione della multa, e la procedura per la riscossione della tassa stessa e della multa, nei casi previsti dagli articoli 23 e 25 della presente legge;

k) le modalità da osservarsi per ottenere l'abbuono o la restituzione della tassa nei casi di esportazione, e nei casi di forzata sospensione di lavoro nelle fabbriche;

l) le cautele per l'esenzione dal dazio di consumo delle materie prime impiegate nella produzione degli spiriti;

m) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti, nonchè le cautele da osservarsi per la identificazione dei prodotti scortati dalle bollette medesime;

n) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per il rilascio e la validità di tali bollette;

o) i provvedimenti di carattere transitorio;

p) le disposizioni che, udito il Consiglio superiore di sanità siano necessarie a tutela della pubblica igiene, subordinando anche alla loro osservanza le concessioni di agevolezze, di restituzione o di abbuoni, stabilite dalla presente legge;

q) le modalità da osservarsi per ottenere l'esenzione da tassa dello spirito adulterato ad usi industriali;

r) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dell'effettivo impiego, nonchè per la tenuta dei relativi registri;

s) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

t) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità degli articoli 12 e 30, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcooliche.

Disposizioni transitorie

Art. 41.

Abbuono speciale per lo spirito di barbabietola.

(Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Alle fabbriche esistenti al 18 maggio 1909, le quali distillano lo spirito dalla barbabietola, l'abbuono di fabbricazione è concesso pel solo quinquennio 1909-913 nella misura del 15 per cento fino al limite della quantità di spirito prodotta da ciascuna fabbrica nell'anno finanziario 1908-909.

Art. 42.

Agevolezze alle Società cooperative.

(Art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Le cooperative, che non si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 4, continueranno a godere dell'abbuono di favore purchè vi si uniformino nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge 11 luglio 1909, n. 443.

Art. 43.

Trattamento dello spirito di vino esistente nei magazzini per cognac al 18 maggio 1909.

(Art. 5 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Resta ferma la concessione di cui al terzo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi 3 dicembre 1905, n. 651, per lo spirito di vino che al 18 maggio 1909 trovavasi depositato nei magazzini per cognac nelle condizioni stabilite dall'art. 9 della presente, nonchè per lo spirito di vino che, trovandosi alla stessa data nei detti magazzini, in condizioni diverse, sia posto nelle nuove condizioni dell'art. 9 entro 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Per lo spirito di vino che resterà depositato nei predetti magazzini in condizioni diverse da quelle contemplate dall'art. 9 di questa legge sarà dovuta la tassa nella misura di L. 150 per ogni ettolitro anidro, minorata di dieci lire per ciascun anno di giacenza a partire dal giorno in cui avvenne la immissione in deposito fino al limite massimo di 8 anni. La estrazione dello spirito dai magazzini deve essere effettuata nello spazio di 8 anni dalla data della immissione di ciascuna partita e nella misura annuale di un ottavo della quantità originariamente immessa nel deposito per ciascun anno compiuto di giacenza.

Nel caso che lo spirito contemplato dal comma precedente sia estratto ed esportato all'estero è concesso soltanto l'abbuono della tassa di cui si troverà effettivamente gravato al momento della estrazione.

Art. 44.

Abbuono di tassa per lo spirito esportato in aggiunta ai vini comuni, ai mosti od alle frutta.

(Art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

Sino a tutto il 30 giugno 1910 è mantenuto l'abbuono della intera tassa sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero, aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti, oppure alle frutta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Bonardi Michele, capitano contabile scuola applicazione artiglieria e genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione d'età, dal 21 luglio 1909.

Con R. decreto del 19 settembre 1909:

Melelli Pietro, tenente contabile in aspettativa per infermità, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 12 settembre 1909:

Maggi Michele, capitano veterinario reggimento Piemonte reale cavalleria, seguirà nel ruolo del corpo il capitano veterinario Vittadini Giuseppe.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 3 settembre 1909:

De Martino Rodolfo, sottotenente fanteria distretto Palermo, promosso tenente con anzianità 4 luglio 1909.

Con R. decreto del 23 settembre 1909:

Milano Umberto, sottotenente fanteria, trasferito col suo grado ed anzianità nel corpo veterinario militare.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 5 settembre 1909:

I seguenti militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria.
Venturini Costantino — Pullini Alberto.

Con R. decreto del 19 settembre 1909:

Costella Celso, furiere congedato, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 3 settembre 1909:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore con anzianità 4 luglio 1909:
Maroni cav. Alberto, capitano, promosso maggiore.
Odorisio Luigi — Pellicari Giovanni, tenenti, id. capitani.
Penna Venanzio (B), sottotenente, id. tenente.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 3 agosto 1909:

Il R. decreto in data 1° agosto 1904 relativo al colonnello comandante del 30 fanteria, Calza cav. Pio, promosso maggiore generale e nominato comandante della brigata Umbria, è rettificato nel senso che la decorrenza degli assegni del nuovo grado abbia effetto dal 1° agosto 1904.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 3 agosto 1909:

Il R. decreto in data 1° agosto 1904 relativo al tenente colonnello del corpo di stato maggiore Salvadori cav. Guido, capo d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore, promosso colonnello nel corpo stesso continuando nella carica di capo di ufficio, è rettificato nel senso che la decorrenza degli assegni del nuovo grado abbia effetto dal 1° agosto 1904.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Ciravegna cav. Giovanni, tenente colonnello in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda.

Con R. decreto del 3 agosto 1909:

Il R. decreto in data 1° agosto 1904 relativo al tenente colonnello nel corpo di stato maggiore Manglaviti cav. Agostino, promosso colonnello nell'arma di fanteria e nominato comandante del 30 fanteria, è rettificato nel senso che la decorrenza degli assegni del nuovo grado abbia effetto dal 1° agosto 1904.

Rossi cav. Vincenzo, maggiore a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 20 agosto 1909 e destinato 91 fanteria, rimanendo comandato al Ministero predetto.

Con R. decreto del 16 settembre 1909:

Marino Alfonso, tenente in aspettativa, richiamato in servizio 59 fanteria, dal 20 settembre 1909.

Con R. decreto del 19 settembre 1909:

I sottonominati sottotenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio permanente:
Baldacconi Ottorino — Mazza Osvaldo — Paolella Arturo — Baroni Enzo.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Parisi Luigi, capitano 41 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Virzi Remo, tenente in aspettativa a Palermo, richiamato in servizio reggimento Piemonte reale cavalleria, dal 27 settembre 1909.
Cagni Giorgio, id. id. per infermità, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto dell'8 ottobre 1909:

I seguenti allievi della scuola militare sono nominati sottotenenti nell'arma di cavalleria, con anzianità 19 settembre 1909:
Pagano Mario — Augusti conte, nobile di Sinigaglia, patrizio di San Marino Gino — Lomaglio Cesare — Avogadro Paolo — Mazza Mario — Peruzzi Luigi — Palizzolo Giuseppe — Cicerone Marco Tullio — Pacinotti Guido.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Besozzi cav. Annibale, colonnello comandante reggimento artiglieria montagna, esonerato dalla carica anzidetta e nominato comandante 1° artiglieria montagna, dal 1° ottobre 1909.
Gay di Quarti cav. Alessandro, maggiore 21 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Avogadro di Collobiano Arborio cav. Ottavio, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, id. in aspettativa speciale.

Arma del genio.

Con R. decreto del 22 luglio 1909:

Carbone cav. Domenico, colonnello direttore genio Alessandria (comandato comando corpo stato maggiore), esonerato dalla anzidetta carica e collocato a disposizione del Ministero della guerra, continuando comandato come sopra, dal 1° agosto 1909.
Masala cav. Giuseppe, tenente colonnello direzione genio Alessandria, incaricato delle funzioni di direttore genio Alessandria, dal 1° id.
De Martino cav. Achille, id. 1° genio, id. id. sottodirettore autonomo genio Novara, dal 1° id.

Con R. decreto del 16 settembre 1909:

Figurelli Adolfo, tenente direzione genio Verona (sottodirezione Padova), dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dal 16 settembre 1909; inscritto col suo grado e con la sua anzianità (8 agosto 1900) nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma stessa ed assegnato 3 genio.

Con R. decreto del 3 ottobre 1909:

Dal Fabbro cav. Cesare, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 4 ottobre 1909, con anzianità 20 gennaio 1903.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Barbato Raffaele, tenente in aspettativa a Napoli, richiamato in servizio dal 23 settembre 1909 e destinato distretto Reggio Calabria.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 13 agosto 1909:

Rostagno Giuseppe, capitano medico 3 alpini, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, con decorrenza dal 1° settembre 1909.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto del 27 settembre 1909:

Bozzoli cav. Eduardo, colonnello commissario direttore commissariato VII corpo armata, collocato in aspettativa per infermità.
Pistoni cav. Romolo, id. id. id. XII id., esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore commissariato VII corpo armata, dal 1° id.

Con R. decreto del 1° ottobre 1909:

Zappieri cav. Guido, colonnello commissario in disponibilità, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1909, con decorrenza per gli assegni dalla stessa data, e nominato direttore commissariato XII corpo armata.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 luglio 1909:

Cavedagni cav. Enrico, capitano carabinieri Reali, distretto Treviso — Distefano cav. Antonio, tenente id. id., collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° settembre 1909 ed inscritti nella riserva.

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° settembre 1909 ed inscritti nella riserva:

Manera cav. Ferdinando, colonnello carabinieri Reali — Pessione Michele Baldassarre, capitano — Gregori Giacomo, id. id. — Guglielmini Enrico, id. id. — Bassetto Valentino, id. id. — Borgnach Valentino, id. id. — Belleri Gio. Battista, tenente id. — Casetta Gio. Battista, id. id.

Con R. decreto del 29 luglio 1909:

Barani cav. Giuseppe, capitano fanteria, distretto Torino, collocato a riposo a sua domanda.
Lentini cav. Domenico, id. personale permanente distretti, in servizio temporaneo, 7 alpini, id. per anzianità di servizio.
Casella Luigi, capitano contabile distretto Ravenna — Cerio Francesco, id. id., Alessandria — Tartari Ernesto, id. id. Parma, collocati a riposo, per azianità di servizio.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 3 settembre 1909:

Occhipinti Pietro, tenente fanteria, distretto Palermo, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado e anzianità.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, arma di fanteria, con lo stesso grado ed anzianità:

Cavazza Edmondo, tenente distretto Bologna — De Cesaris Carlo, id. id. di Teramo — Ripamonti Eugenio, sottotenente id. Milano.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti, a loro domanda, con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma stessa:

Anzon Luigi, tenente distretto Palermo — Bonati Aristide, id. Genova — Tuccimei Riccardo, tenente distretto Roma — Mosca Angelo, sottotenente, id. Napoli, id.

Con R. decreto del 5 settembre 1909:

Perotti Cesare, capomusica fanteria, distretto Padova, deposito Padova P., accettata la dimissione dal grado.
I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:
Bobuschi Umberto, tenente distretto Salerno — Lanfranchi Francesco, (B) id. id. Cremona — Buscalioni Pietro, id. id. Torino — Antonelli Evandro, id. id. Forlì — Stornello Corrado, (B) id. id. Messina — Viglino Gaetano, id. id. Napoli — Ascoli Enrico, sottotenente id. Napoli — Tangredi Giuseppe, id. id. Frosinone — Ranieri Arnaldo, id. id. Napoli — Massa Ernesto, id. id. Napoli.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

SERVIZIO DEI RISPARMI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di maggio 1909*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Di prima emissione, rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti o prescritti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di maggio	24	53,323	43,893		306,664	375,502	682,166
Mesi precedenti dell'anno in corso	85	236,542	269,392		1,275,630	1,087,225	2,362,855
Somme totali dell'anno stesso . . .	109	289,865	313,290	4,958,495	1,582,294	1,462,727	3,045,021
Anni 1876-1908	8,804	11,940,004	6,958,084		72,490,518	49,997,708	122,497,256
Somme complessive . . .	8,913	12,229,869	7,271,374		74,081,842	51,460,435	125,542 277

MOVIMENTO DEI FONDI

Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi		Somme cadute in prescrizione a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per gli operai	Totale dei rimborsi e delle somme prescritte	Rimanenze
			Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti			
50,466,458 61	—	50,466,458 61	53,983,770 74	2,192,880 94	—	56,176,051 68	
213,277,930 31	—	213,277,980 34	207,491,504 58	8,992,021 62	—	216,483,526 20	
263,744,438 95	—	263,744,438 95	261,475,275 32	11,184,902 56	—	272,660,177 88	1,497,866,056 34
8,935,195,611 91	414,375,100 06	9,349,570,711 97	7,428,269,641 14	414,075,035 26	444,240 30	7,842,788,916 70	
9,198,940,050 86	414,375,100 06	9,613,315,150 92	7,689,744,916 46	425,259 937 82	444,240 30	8,115,449,094 58	

RISCOSSIONE D'INTERESSI
su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	1,912	135,140 53
Mesi precedenti dell'anno in corso	162,663	10,931,992 10
Somme dell'anno stesso . .	164,575	11,067,132 63
Anni 1878-1908	5,737,938	441,390,821 60
Somme complessive . .	5,902,513	452,457,954 23

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	308	17,428 06	11,473 39
Mesi precedenti dell'anno in corso	2,215	135,990 66	133,274 23
Somme dell'anno stesso . . .	2,523	153,418 72	144,747 62
Anni 1886-1908	69,771	3,575,839 25	2,370,175 59
Somme complessive . . .	72 294	3,729,257 97	2,514 923 21

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di maggio	3,818	2,198,504 72	1,158,516 44
Mesi precedenti dell'anno in corso	14,858	10,139,722 98	3,320,229 68
Somme dell'anno stesso	18,676	12,338,227 70	4,478,776 12
Anni 1890-1908 .	450,551	326,427,441 39	35,447,729 45
Somme compless.	469,227	338,765,669 09	39,926,505 57

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di maggio	232	382	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	3,202	1,625	
Somme dell'anno stesso .	3,434	2,007	60,629
Anni 1891-1908	91,357	32,155	
Somme compl.	94,791	34,162	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di maggio	11,886	67,476 30
Mesi precedenti dell'anno in corso	47,001	296,364 37
Somme dell'anno stesso	58,887	363,840 67
Anni 1899-1908 .	1,030,819	7,532,578 19
Somme compless.	1,089,706	7,896,418 86

OPERAZIONI GIUDIZIALI.

	DEPOSITI		RIMBORSI				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Diretti	Mediante acquisti di rendita o depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di maggio	2,898	1,007,670 03	3,665	947,465 63	2.838 25	950,303 88	57,366 15
Mesi precedenti dell'anno in corso	10,068	3,756,053 03	12,527	3,647,283 61	—	3,647,283 61	108,769 42
Somme totali dell'anno stesso	12,966	4,763,723 06	16,192	4.594,749 24	2,838 25	4,597,587 49	166,135 57
Anni 1883-1908	1,102,161	729,585,080 55	1,543,981	708.709,203 47	3,395,010 68	712,104,214 15	17,480,866 40
Somme complessive . .	1,115,127	734,348,803 61	1,560,173	713,303,952 71	3,397,849 93	716,701,801 64	17,647,001 97

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di maggio	105	60,821 07	69	34,077 57
Mesi precedenti dell'anno in corso.	301	172,380 09	284	123,612 63
Somme dell'anno stesso	460	233,201 16	353	157,690 20
Anni 1900-1908	2,088	966,033 63	1,609	780,263 76
Somme complessive.	2,554	1,199,234 79	2,032	937,953 96

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 novembre, in L. 100.54.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 novembre 1909

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*....	104.55 09	102.67 09	103.19 16
3 1/2 % *netto* ...	104.18 89	102.43 89	102.92 40
3 % *lordo*	71.60 —	70.40 —	71.32 98

11 novembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.55 49	102.67 49	103.18 54
3 1/2 % *netto*	104.20 —	102.45 —	102.92 56
3 % *lordo*	71.60 —	70.40 —	71.32 32

N. B. — *Si deve ritenere come nulla la media pubblicata nel n. 264 di ieri.*

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Concorso ad un posto di delegato commerciale all'estero.

È aperto un concorso ad un posto di delegato commerciale di 1a classe presso la R. ambasciata d'Italia a Washington, a termini dell'art. 9 del R. decreto 25 dicembre 1905, n. 658, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 12 marzo 1906, n. 59.

Per il detto posto di delegato commerciale è fissato l'assegno di L. 8000 annue, da pagarsi in Italia, a rate trimestrali posticipate. Sarà inoltre corrisposta al delegato commerciale una indennità per spese d'ufficio, di cancelleria e di posta, che verrà stabilita nel decreto di conferimento d'incarico, ma non superiore nel complesso alle L. 4000.

Al vincitore del concorso sono rimborsate le spese di viaggio per recarsi a Washington e per il ritorno, dopo compiuto l'incarico. Saranno altresì rimborsate al delegato le spese vive di viaggio, di alloggio e vitto che dovesse incontrare per compiere, per ragioni del proprio ufficio, qualche missione su piazze diverse da quella della sua abituale residenza. La conseguente spesa dovrà però essere preventivamente autorizzata dal Ministero, e sarà rimborsata in base a documenti.

L'ufficio di delegato commerciale è conferito al candidato prescelto, per il periodo di due anni, in via di esperimento. Quando da questo si siano avuti buoni risultati, il delegato ha l'incarico definitivo per il periodo che sarà fissato con decreto Ministeriale, ma che non potrà essere superiore ad un quinquennio. Può però l'incarico essere successivamente confermato, anche dopo trascorso il quinquennio, quando dal Ministero ne sia riconosciuta l'opportunità, sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione ha la facoltà di chiamare ad un esperimento di esame orale i candidati. È però obbligatoria una prova pratica orale di lingua inglese, per accertare che i candidati è in grado di parlare correntemente detta lingua.

Qualora il concorrente invitato all'esperimento non si presentasse, sarà ritenuto come ritirato dal concorso.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazioni di eleggibilità, nè graduatoria, ma soltanto indicherà al ministro, per la scelta, il candidato che sarà ritenuto preferibile.

Possono prender parte al concorso coloro che abbiano regolarmente e con esito felice compiuto un corso completo di studi in un Istituto d'istruzione superiore del Regno.

Costituirà titolo di preferenza l'aver ottenuto, in seguito ad esame di concorso, un assegno od una borsa di pratica commerciale all'estero, e l'aver dato prova di possedere quelle attitudini e qualità necessarie per potere efficacemente adempiere all'ufficio di delegato commerciale. Indipendentemente dalla presentazione dei suddetti titoli, il concorrente dovrà dimostrare, con documenti, di aver acquistato nella sua carriera privata od in pubbliche amministrazioni la capacità e le attitudini di cui sopra.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da lire una, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e commercio - divisione VIII - sezione I) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 dicembre 1909. Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo il detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari di spedizione, e di quelle non documentate in conformità delle norme qui appresso indicate.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare espressamente che accetta tutte le condizioni stabilite nel R. decreto succitato, e che si sottoporrà altresì a quelle altre disposizioni, che sul servizio dei delegati commerciali all'estero fossero successivamente emanate.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che abbia compiuto 25 anni di età e non superato i 35, alla data del presente avviso di concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato comprovante lo stato di famiglia;

7° un elenco, in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti e delle pubblicazioni inviate.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 dovranno avere data non

anteriore a quella del presente avviso di concorso; tutti, inoltre, dovranno essere regolarmente legalizzati dall'autorità competente.

Il candidato potrà unire alla domanda le proprie pubblicazioni, in triplo esemplare (sono però esclusi i manoscritti), come pure tutti gli altri titoli e documenti che crederà utili a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso.

Nessuna comunicazione preventiva farà il Ministero al concorrente in ordine alla regolarità della domanda e dei documenti da esso presentati, ma ne darà soltanto ricevuta.

Roma, li 9 novembre 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La nota turca sù Creta, della quale ieri demmo un riassunto nel nostro Diario, è stata consegnata dagli ambasciatori della Turchia ai ministri degli affari esteri delle quattro Potenze protettrici.

Tutte le informazioni che il telegrafo ci trasmette sulla risposta probabile delle potenze sono unanimi nel ritenere che esse respingeranno le insistenze della Porta, ritenendo non opportuna, per il momento, la soluzione della quistione cretese.

Un dispaccio da Pietroburgo, 11, al *Times* dice che il Governo russo non ha nessun desiderio di riaprire la questione cretese nel modo richiesto dalla nota turca, ed aggiunge:

Il Governo di Pietroburgo in questa questione è completamente d'accordo coi gabinetti delle altre potenze amiche d'Europa.

I giornali inglesi hanno, ieri, pubblicato un comunicato officioso nel quale è detto:

A proposito della Nota turca alle potenze protettrici di Creta, alla quale l'Inghilterra non ha dato ancora risposta, l'opinione generale nei circoli diplomatici è che il momento non sia opportuno per la discussione della questione cretese.

Si crede che si farà sapere al Governo ottomano che le potenze protettrici non desiderano affatto di modificare lo *statu quo*.

Forse il ministro degli esteri russo, Iswolsky, che primo ha ricevuto la nota turca, sarà incaricato di rispondere a nome delle quattro potenze protettrici.

In ogni caso le quattro potenze sono completamente concordi.

***

Il conflitto in Inghilterra fra le due Camere per la quistione del bilancio, pare sia risoluto da parte dei lordi nel senso di respingerlo ed appellarsene al paese.

In proposito il *Times* ci giunge con un comunicato di carattere ufficioso, che pubblica nel posto d'onore, così concepito:

Quando il bilancio verrà dinanzi alla Camera dei lordi in seconda lettura, l'opposizione proporrà ufficialmente un emendamento contrario al bilancio. Così si può ritenere certo che il bilancio sarà respinto. L'emendamento sarà una breve dichiarazione in cui la Camera dei lordi affermerà che le conseguenze che il bilancio avrebbe per le finanze e per il benessere economico del paese sono tanto gravi che essa considera d'essere in dovere di non approvarlo prima che il paese sia stato consultato al riguardo.

Questa forma di emendamento - continua il *Times* - è stata decisa dopo lunga riflessione. Essa è destinata a semplificare la procedura della Camera dei lordi e avrà ovvî vantaggi su qualsiasi altra forma di emendamento.

La Camera dei lordi esaminerà il bilancio in seconda lettura il 22 novembre e secondo alcuni voterà il suo emendamento senza indugio; ma nei circoli conservatori molti ritengono che, prima di votare, i lordi discuteranno lungamente, forse anche per una settimana.

Il *Daily Telegraph* dice che una esigua minoranza di lordi unionisti, in tutto una quarantina, ha deciso di astenersi dal voto.

***

Il dissidio scoppiato nel partito dell'indipendenza in Ungheria si acuisce e non pare che sia solamento di forma, come ritiene il *Budapest*, organo del partito, ma di sostanza. Kossuth ritiene opportuna la conciliazione; Justh crede che risolutamente occorra opporvisi.

Un dispaccio da Budapest, 11, ci informa che ieri mattina il partito si riunì sotto la presidenza di Kossuth, e dà della importante tornata il seguente sunto:

Hollo ha presentato una mozione la quale dichiara che il partito non consente che sia prorogato il privilegio della Banca comune e concede il suo appoggio soltanto ad un Governo che includa nel suo programma, oltre il suffragio universale, l'istituzione di una Banca autonoma per il 1° gennaio 1911 e che sia esclusivamente formato dal partito dell'indipendenza come maggioranza parlamentare.

Il partito presenterà alla Camera una mozione circa l'indirizzo da rivolgere al Re affinchè la crisi sia risoluta al più presto possibile in base a questi principî.

Il partito ritiene come un dovere di fedeltà del partito l'appoggio a tale mozione e l'approvazione dei principî in essa espressi.

Kossuth ha poscia presentato una mozione che esprime pure la domanda di Banca autonoma, senza però fissarne la data della creazione.

Kossuth ha indi dichiarato di annettere a voto significato di fiducia.

Si è quindi proceduto fra grande emozione alla votazione.

Centoventi deputati hanno votato per la mozione Hollo e settantaquattro per quella di Kossuth.

Kossuth ha dichiarato che non gli rimaneva altro che uscire dal partito ed ha abbandonato il club coi 74 deputati suoi partigiani.

Quali saranno le conseguenze di questo dissidio così nocivo agli interessi dell'Ungheria nessuno può prevedere.

Intanto si è in grande aspettativa per la seduta odierna della Camera, convocata da Justh con i suoi poteri presidenziali. Un dispaccio da Budapest, 10, dice:

Si crede che nella seduta di venerdì della Camera ungherese si avrà una votazione sull'aggiornamento della Camera stessa. I partiti saranno rappresentati quasi al completo. Justh però tende ad impedire questa votazione, e certamente coglierà l'occasione per inscenare una discussione politica che durerà settimane, in cui si tratterà della situazione per indurre in tal guisa i membri ancora titubanti del partito dell'indipendenza ad unirsi ai radicali.

***

Nei telegrammi pubblicammo ieri il dispaccio della *Novoje Vremia* al ministro austriaco Aehrenthal, e la risposta di questi sulla nota polemica circa l'acquiescenza dell'Iswolsky all'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina.

Un dispaccio da Pietroburgo, dice il *Novoje Vremia*, considera la risposta del ministro degli esteri austro-

ungarico, come un tacito riconoscimento della sincerità di linguaggio del comunicato russo, dal quale risulta che il Governo dello Czar non acconsentì al mutamento dello *statu quo*, e che l'annessione della Erzegovina non poteva essere fatta senza una conferenza delle potenze.

Il signor Iswolsky, intervistato sull'incidente dal corrispondente del *New York Herald*, gli dichiarò:

Il mio scopo nel pubblicare la nota ufficiosa di cui mi parlate era quello di respingere le induzioni che giornalisti sedicenti bene informati traevano dal mio *memorandum*, del 16 luglio, affermando che io acconsentivo alla annessione della Bosnia-Erzegovina e del Sangiaccato. Vedo che ora i giornali austriaci ripudiano questa responsabilità e cercano di farla portare ai giornali esteri. Gli incontri di Buchlau non possono neppure essi venire interpretati in quel modo. Senza oltrepassare i limiti della discrezione, posso dire che quelle conversazioni sono state riprodotte correttamente nel discorso da me tenuto alla Duma il dicembre scorso in cui ho stabilito come principio che un cambiamento nello *statu quo* avrebbe sollevato una questione europea. Personalmente io non mi oppongo alla pubblicazione della corrispondenza a questo proposito. Ma, in tal caso, essa dovrà essere completata e comprendere tutti i documenti dal 1897 in poi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il genetliaco di S. M. il Re venne ieri in tutta Italia e nelle nostre colonie celebrato con un vero plebiscito di reverenza e di affetto, manifestato in ricevimenti, banchetti, premiazioni, luminarie, serate di gala nei teatri.

Nelle città di presidio ebbero luogo riviste militari.

Innumerevoli dispacci di augurio vennero inviati alla Reggia.

S. M. il Re, a Pisa, passò in rivista le truppe del presidio e i volontari ciclisti nel cortile della caserma della Cittadella. Vi assistevano le autorità cittadine. Dopo la rivista, S. M. il Re fece ritorno a San Rossore in automobile.

Agli auguri inviatigli dal sindaco, in nome della cittadinanza romana, Sua Maestà il Re ha risposto col seguente telegramma:

« Sig. Ernesto Nathan, sindaco di Roma.

« Mi torna sempre in particolar modo gradita ogni attestazione dei cortesi sentimenti per me professati dalla cittadinanza della capitale e a quella che oggi me ne porge occasione nelle nobili espressioni di V. S. rispondo con altrettanto vivi e cordiali ringraziamenti.

« VITTORIO EMANUELE ».

Telegrafarono da Roma la Deputazione e il Consiglio provinciale, il prefetto, numerose associazioni.

Alla Consulta, come di consueto, S. E. il ministro degli affari esteri invitò a banchetto il corpo diplomatico e le autorità cittadine.

Il decano del corpo diplomatico brindò a S. M. il Re. S. E. Tittoni rispose bevendo alla salute dei capi di Stato alleati ed amici.

Feste militari. — A Brescia, ieri, festeggiandosi il genetliaco di S. M. il Re, ebbe luogo in piazza d'armi la consegna della bandiera donata dalle dame aquilane al nuovo reggimento di cavalleria Aquila.

Il generale Asinari di Bernezzo, comandante del terzo corpo d'armata, passò in rivista le truppe.

Poco dopo giunse in piazza d'armi il vescovo della diocesi monsignor Pellegrini, il quale impartì la benedizione al vessillo, che era portato dall'ufficiale anziano del reggimento. Dopo la benedizione il vescovo pronunciò parole di circostanza.

Ha poi pronunciato elevate parole il generale Asinari di Bernezzo, e quindi il colonnello Baldi, comandante il reggimento Aquila, pronunciò il discorso di rito.

Vi è stato poscia il giuramento sulla bandiera da parte degli ufficiali e delle truppe.

Alla cerimonia assistevano pure i generali Bellini e Ruello, il prefetto, il sindaco, l'on. senatore Bettoni, vari deputati della provincia, il generale Lamberti ed altre autorità.

Dopo lo sfilamento delle truppe, nella caserma Nicola Tartaglia ebbe luogo un ricevimento in onore degli ufficiali della guarnigione e delle autorità presenti.

*** A Firenze il generale Viganò, passando in rivista le truppe del presidio, consegnò contemporaneamente la bandiera al nuovo reggimento cavalleggeri Treviso.

Malgrado il tempo piovoso, una grande folla assisteva alla solenne cerimonia, che si svolse nel piazzale Vittorio Emanuele.

La bandiera è stata offerta al reggimento dalle signore trevisane e venne consegnata lunedì scorso ad una rappresentanza del reggimento stesso, dal municipio di Treviso.

Sul piazzale Vittorio Emanuele era schierata tutta la truppa della guarnigione agli ordini del maggior generale Corradini. Intorno ad un'altare improvvisato, in mezzo al piazzale avevano preso posto il prefetto, il rappresentante del sindaco, il comm. Mazzella, primo presidente della Corte di appello, il procuratore generale avv. Vocaturo; il conte De Lambert, ciambellano di S. M. la Regina di Olanda, il presidente della Deputazione provinciale, comm. Remlini, la rappresentanza di Treviso col prosindaco on. Bricito, l'assessore Florioli e il segretario generale cav. Fontebassi accompagnato dal marchese Ruspoli, tenente dei cavalleggeri Treviso, e numerose signore e invitati giunti alle Cascine in vetture e automobili.

Appena giunto il generale Viganò, accolto dalla marcia reale, cominciò la funzione religiosa. Officiò monsignor Mannucci, canonico della Metropolitana. Monsignor Mannucci, benedisse la bandiera, mentre le truppe presentavano le armi. Compiuta la cerimonia della benedizione, il canonico Mannucci, avvicinandosi baciò un lembo della bandiera, e quindi pronunciò, tra le generali acclamazioni, un patriottico discorso, invocando sul vessillo la benedizione di Dio per la gloria della patria.

Il comandante del corpo d'armata, generale Viganò, si rivolse alla truppa ammassata sul fronte del piazzale e pronunciò brevi parole. Egli disse: Soldati! Io vi consegno questa bandiera che ha avuto ora la benedizione divina, colla fiducia che voi la saprete custodire come il simbolo delle vostre più nobili aspirazioni.

Baciò quindi a sua volta il vessillo e lo consegnò al colonnello Cantoni, comandante i cavalleggeri Treviso.

Questi rivolgendosi alla truppa la invitò ad un triplice urrà e consegnò la bandiera al sottotenente Leitoni, mentre la musica suonava la marcia reale.

Poi il comandante del corpo di armata, generale Viganò, passò in rivista le truppe.

Iersera riunironsi a banchetto gli ufficiali dei reggimenti residenti a Firenze e vi presero parte il generale comandante il corpo d'armata, altri generali e numerosi ufficiali per solennizzare la consegna della bandiera.

*** A Bologna venne in forma solenne consegnata la bandiera al

nuovo reggimento cavalleggeri Mantova formatosi in quella città il 1° ottobre.

La bandiera fu offerta dalle donne mantovane ed è opera degli artisti Adolfo Laurenti e Giovanni Zambelli.

Fin dalle ore 8 il pubblico numerosissimo gremiva i tram che conducevano a piazza d'armi; mentre numerosissime carrozze giungevano portando le autorità e gli invitati che presero posto in apposite tribune. Assistevano il prefetto, il sindaco, on. Tenerani, l'arcivescovo mons. Della Chiesa, il generale Incisa da Camerana, comandante il corpo d'armata, e numerosissime autorità civili e militari. La funzione religiosa fu compiuta dall'arciprete di Borgo Panigale, mons. Villa, chiudendo con un evviva al Re, all'esercito, all'Italia.

Dopo di che la contessa Arrivabene, a nome delle signore mantovane, consegnò la bandiera al colonnello Federzoni, comandante del nuovo reggimento, che a sua volta la porse al portabandiera del reggimento stesso, al quale disse di affidarla nella certezza che la custodirà e non la abbandonerà che colla vita. L'intero reggimento prestò poi giuramento alla bandiera.

Quindi il generale Incisa di Camerana passò in rivista tutte le truppe del presidio.

Alle 12, all'Hotel d'Italia gli ufficiali del reggimento Mantova offrirono una colazione alle signore mantovane intervenute alla cerimonia. Il colonnello Federzoni presentò alla contessa Arrivabene, presidente del Comitato, una *broche* con lo stemma del reggimento.

Per le nuove costruzioni edilizie. — Ieri ebbe luogo in Campidoglio l'annunziata riunione di rappresentanti il Comune, la Direzione generale delle ferrovie, l'Istituto per le Case popolari e l'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, allo scopo di concretare definitivamente un accordo fra gli enti suddetti circa le nuove costruzioni edilizie.

Presiedeva il sindaco, Ernesto Nathan. Erano presenti l'on. Luigi Luzzatti e i signori ing. Pollini, in rappresentanza del comm. Bianchi, direttore generale delle ferrovie dello Stato, comm. Magaldi, cav. Caretti, prof. Montemartini, comm. Caruso, comm. Di Fratta, avv. Ruini, Luigi Cesana, conte Salimei, Umberto Ferrari, ing. Ceribelli e ing. Manassei.

Dopo lunga discussione, alla quale parteciparono tutti i convenuti, su proposta del sindaco Nathan, fu approvato ad unanimità il seguente ordine del giorno:

« La rappresentanza degli Istituti per le case degli impiegati dello Stato per le case popolari, per le case dei ferrovieri e per le case degli impiegati municipali rimanda alle rispettive Associazioni la nomina dei rappresentanti tecnici perchè abbiano a determinare con la massima sollecitudine intesa fra i vari enti per una comune azione nell'opera edilizia intrapresa e da intraprendersi ».

Accidenti ferroviari. — Nel deviamento del treno sulla linea Roma-Avezzano, a Montecelio, il numero dei feriti sale a 42, dieci dei quali gravemente. Il treno, recante circa 300 viaggiatori, era giunto al chilometro 30, quando una vettura a carrello deviò, in curva, trascinando con sè altre quattro vetture e precipitando dalla scarpata.

L'agente ferroviario Gioacchino Faccenda fece subito partire la locomotiva per Montecelio, allo scopo d'informare del deviamento.

La notizia giunse alla stazione di Tivoli, a le 7.55. Alle 8.35 un primo treno di soccorso era già arrivato sul luogo.

Il salvataggio si operò rapidamente; i viaggiatori feriti furono collocati sul treno e fatti ripartire per Tivoli.

*** Un altro accidente ferroviario è avvenuto ad Avellino, tra una macchina con cinque carri in manovra e il treno 5665 proveniente da Rocchetta Sant'Antonio, all'entrata della stazione, presso uno scambio.

Sono rimaste ferite otto persone tre delle quali gravemente.

Il macchinista del treno in arrivo è rimasto gravemente ferito. I danni al materiale sono notevoli. Si procede allo sgombero della linea.

L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta.

Aeronautica. — Nella mattina di martedì scorso partì da Linthal (Svizzera) il pallone aereostatico *Cognac*, che fece già la traversata Berlino-Cecina. Si trovavano nella navicella gli aereonauti Beauclair, di Zurigo, Mercier, Guyer e Siemens.

Oltrepassate le Alpi, il *Cognac* prese terra a Novara. Ivi tre degli aereonauti sbarcarono e Beauclair ripartì. Traversata la Lombardia e il Piemonte discese a Mombaruzzo (Acqui) fatto segno ad una simpatica accoglienza.

Il *Cognac* ripartì iermattina per Genova, ma un forte vento di tramontana lo spinse verso Sestri Ponente, sul mare fino a venti chilometri dalla costa.

L'aereonauta fece segnali; quattro imbarcazioni lo raggiunsero, afferrarono la corda della navicella, ma un colpo di vento strappò la corda trascinando il *Cognac* per altri trenta chilometri al largo.

Beauclair, aperte allora le valvole, riuscì ad abbassarsi fino a toccare l'acqua. Le imbarcazioni raggiunsero di nuovo l'aereostato e presero a bordo Beauclair.

Mentre questi tentava di salvare il pallone, un nuovo colpo di vento strappò la corda, sollevando il pallone a grande altezza e spingendolo verso sud.

Beauclair si recò a Genova donde ripartì stamane per Zurigo.

Movimento commerciale. — Il 9 corrente a Genova furono caricati 1124 carri, di cui 586 di carbone pel commercio e 96 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 477, di cui 131 di carbone pel commercio e 133 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 278, di cui 122 di carbone pel commercio e 30 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 202, di cui 44 di carbone pel commercio e 32 per l'amministrazione ferroviaria; e a Spezia 114, di cui 54 di carbone pel commercio e 40 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è partita da San Francisco per Honolulu l'11 corrente. — La *Puglia* è partita da Hankow il 10; e l'*Etruria* da New York per Washington il 10.

Marina mercantile. — Il *Siena*, della Società Italia, ha proseguito da Santos per Genova. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è partito da Massaua per Aden e Calcutta. — Il *D. Manin* è giunto ad Ipswch.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 11. — L'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, con la sposa duchessa Sofia di Hohenberg, è giunto ed è stato ricevuto alla stazione dall'Imperatore Guglielmo.

L'arciduca Francesco Ferdinando e la duchessa di Hohenberg si sono recati al castello reale di Potsdam.

BELGRADO, 11. — Il contratto per il nuovo prestito è stato firmato ieri a Parigi.

Il prestito ammonta a 150 milioni, al tasso del 4 1/2 per cento ed è emesso al corso netto di 83 1/4.

WASHINGTON, 11. — Il presidente della Confederazione, Taft, è giunto a Washington, di ritorno dal suo viaggio nell'Ovest e nel Sud.

MADRID, 11. — Il Re Manoel, il Re Alfonso XIII, l'infante Fernando ed i seguiti sono partiti per Toledo in treno speciale.

EL FERROL, 11. — Una barca da pesca ha fatto naufragio nell'entrata del porto. Gli otto marinai che ne componevano l'equipaggio sono annegati.

BERLINO, 11. — Stasera nel castello di Potsdam, vi è stato un pranzo al quale hanno preso parte l'Imperatore Guglielmo, l'arciduca Francesco Ferdinando colla consorte, il principe e la principessa ereditarii di Grecia, il cancelliere dell'Impero, Bethmann-Holwegg, e l'ambasciatore di Germania a Vienna, Schön.

Dopo il pranzo vi è stato un concerto in onore degli ospiti dell'Imperatore.

PARIGI, 11. — *Camera dei deputati.* — Si approvano un certo numero di voci della tariffa doganale concernenti specialmente la celluloide, i colori, la profumeria, lo zucchero di latte, l'oro, l'argento, il platino, l'alluminio, il rame, il nichel, il carbone agglomerato, ecc.

Si continua la discussione del bilancio.

Desplas, radicale socialista, constata l'aumento delle spese. Egli propone come rimedio la riforma fiscale e la riforma amministrativa.

Puech, radicale socialista, si dice impressionato delle spese per il bilancio della guerra e per quello della marina.

Groussier, socialista, propone come rimedio la creazione di nuovi monopoli.

La seduta viene quindi tolta.

PARIGI, 11. — *Senato.* — Si continua la discussione del progetto sulle pensioni operaie.

Il ministro del lavoro Viviani conferma la sua adesione al principio dell'obbligo della capitalizzazione e del triplice versamento da parte dello Stato, dei padroni e degli operai. Il ministro rileva la impotenza della previdenza libera e della mutualità. Egli rimprovera al sistema proposto dalla Commissione di frazionare troppo i versamenti, di non ammettere che le quote operaie siano pagate per mezzo di *précomptes* da parte dei padroni, di impedire ogni efficace controllo e di condurre ad un deficit che dovrà poi essere colmato con denari dei contribuenti. Darbot e Reymonenc difendono il progetto della Commissione.

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 11. — Le comunicazioni telegrafiche colla Giamaica sono completamente interrotte fino da ieri. Tutto ciò che si sa sulla causa di questa interruzione è che vi sono state delle inondazioni. Si attende che qualche piroscafo porti notizie precise su ciò che è avvenuto alla Giamaica. I due cavi telegrafici della « Ovest India Panama » fra la Giamaica e Portorico hanno cessato di funzionare; il cavo fra Haiti e Santa Lucia è interrotto dal giorno 8 e quello fra Cuba ed Haiti ha pure cessato di funzionare.

NEW YORK, 11. — Dalle notizie ricevute da Colon risulta che un uragano avrebbe devastato la Giamaica, Portorico e parecchie città delle Antille. Le comunicazioni sono interrotte fra Colon e la Giamaica.

La città di Kingstown in Giamaica è priva di comunicazioni con l'interno dell'isola.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

11 novembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	755.54.
Umidità relativa a mezzodì.	60.
Vento a mezzodì.	NE
Stato del cielo a mezzodì.	coperto.
Termometro centigrado	massimo 12 6. minimo 2.4.
Pioggia	—

11 novembre 1909.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Manica, minima di 740 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulla Calabria e Sicilia; disceso altrove, fin presso a 5 mm. sulla Liguria; temperatura generalmente diminuita; pioggiarelle in Liguria, Toscana, Marche, Sud ed isole; temporali in Sicilia e Basilicata.

Barometro: livellato intorno a 760.

Probabilità: venti moderati o forti tra Nord e Ponente in val Padana ed alto e medio Tirreno; deboli o moderati vari altrove; cielo generalmente sereno in val Padana, nuvoloso altrove con piogge; alto Tirreno mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 11 novembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio. .	sereno	mosso	15 6	8 8
Genova	coperto	calmo	15 2	9 8
Spezia	coperto	legg. mosso	14 8	8 0
Cuneo	1/2 coperto	—	8 6	2 4
Torino	sereno	—	9 2	1 2
Alessandria . . .	soreno	—	12 8	3 4
Novara	sereno	—	10 2	3 0
Domodossola . . .	sereno	—	11 0	— 0 7
Pavia	nebbioso	—	13 0	0 6
Milano	sereno	—	11 2	3 8
Como	sereno	—	11 1	3 5
Sondrio	sereno	—	11 2	3 9
Bergamo	sereno	—	9 3	4 3
Brescia	1/2 coperto	—	10 0	5 3
Cremona	sereno	—	10 6	3 8
Mantova	sereno	—	9 6	5 2
Verona	1/4 coperto	—	10 5	5 4
Belluno	1/4 coperto	—	8 9	— 0 2
Udine	3/4 coperto	—	9 8	2 8
Treviso	1/2 coperto	—	10 9	3 0
Venezia	coperto	calmo	9 7	4 5
Padova	coperto	—	10 4	3 8
Rovigo	3/4 coperto	—	13 2	0 2
Piacenza	sereno	—	10 7	2 4
Parma	coperto	—	11 6	5 0
Reggio Emilia . .	coperto	—	10 8	4 5
Modena	coperto	—	10 6	3 9
Ferrara	coperto	—	10 3	2 2
Bologna	coperto	—	9 9	4 8
Ravenna	3/4 coperto	—	10 3	1 0
Forlì	1/4 coperto	—	10 2	5 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	12 0	2 6
Ancona	1/4 coperto	calmo	13 0	5 8
Urbino	1/4 coperto	—	7 0	2 6
Macerata	3/4 coperto	—	8 5	2 6
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	10 0	0 4
Camerino	1/4 coperto	—	5 1	1 0
Lucca	piovoso	—	12 3	3 8
Pisa	3/4 coperto	—	13 2	1 9
Livorno	piovoso	mosso	13 0	4 5
Firenze	coperto	—	12 0	2 2
Arezzo	coperto	—	11 1	1 0
Siena	coperto	—	10 8	2 0
Grosseto	3/4 coperto	—	13 2	1 5
Roma	sereno	—	12 9	2 4
Teramo	sereno	—	9 2	2 5
Chieti	sereno	—	9 8	3 8
Aquila	sereno	—	6 1	0 0
Agnone	sereno	—	6 4	0 4
Foggia	1/2 coperto	—	13 2	5 0
Bari	1/2 coperto	calmo	14 0	7 2
Lecce	1/4 coperto	—	16 0	8 9
Caserta	sereno	—	13 9	7 5
Napoli	sereno	calmo	12 7	7 5
Benevento	nebbioso	—	12 8	2 9
Avellino	sereno	—	11 3	1 4
Caggiano	coperto	—	10 8	4 2
Potenza	nebbioso	—	9 0	3 2
Cosenza	1/4 coperto	—	13 8	6 9
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 6	2 9
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	18 8	12 6
Palermo	coperto	legg. mosso	19 3	9 5
Porto Empedocle .	1/4 coperto	calmo	16 0	12 0
Caltanissetta . . .	sereno		14 5	10 0
Messina	1/2 coperto	calmo	16 2	10 3
Catania	1/4 coperto	calmo	17 3	10 5
Siracusa	3/4 coperto	calmo	17 0	10 [illegible]
Cagliari	sereno	legg. mosso	18 0	[illegible]
Sassari	coperto	—	15 0	[illegible]